

			
<p align="center">ISTITUTO COMPrensivo STATALE DI SAN GIUSEPPEJATO Scuoladell'Infanzia,PrimariaeSecondariadi1°Gradoadindirizzomusicale C/da Mortilli s.n.c. - C.A.P. 90048 San Giuseppe Jato (PA) - PAIC884002 E-mail :paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it - Tel. 091/8579953 - http://www.icssangiuseppejato.it C.F. 97167430822</p>			

Circ. int. n. 83

San Giuseppe Jato, li 15/11/2019
 Ai Sigg. Docenti
 Al personale ATA
 Al DSGA
 LORO SEDI

Oggetto: Orario di comunicazione delle assenze del personale

Si ricorda a tutto il personale in servizio nell'Istituzione scolastica che è **obbligatorio comunicare la propria assenza**, con i mezzi a propria disposizione (piattaforma informatica, domanda cartacea o comunicazione a mezzo telefono, registrata come fonogramma agli atti della scuola) **entro le ore 8,00 della giornata lavorativa**. Ciò al fine di favorire una tempestiva sostituzione del personale interessato ed evitare di creare disagi all'utenza. Si ricorda che il personale di segreteria è attivo all'uopo sin dalle ore 7,45 presso gli uffici della scuola.

Si rende noto, altresì, che la comunicazione oltre le ore 8,00 non sarà considerata valida e pertanto l'assenza sarà considerata ingiustificata; verranno, dunque, immediatamente applicate le relative conseguenze del caso, in termini disciplinari nonché retributivi.

A tal proposito l'art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull'argomento: "L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, **tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica**, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza".

Tale comma rimane confermato e quindi vi è ancora l'obbligo per tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare "tempestivamente", quindi per le vie brevi, e "non oltre l'inizio dell'orario di lavoro" l'assenza per malattia.

È utile precisare che per "orario di lavoro" si intende l'orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.

Tale obbligo di comunicazione, indipendentemente dall'orario di servizio del dipendente e dalle modalità di invio poi della eventuale certificazione medica, rientra nel dovere di diligenza sancito dalla Corte di Cassazione in data 14/5/97: in questo caso il dovere del personale è quello di comunicare tempestivamente l'assenza in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione.

**La Dirigente Scolastica
 Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993)